

4.

L'AREA E I METODI DI CONSOLIDAMENTO

4.1. L'area ed i metodi di consolidamento. — 4.2. Le partecipazioni di controllo ed il consolidamento integrale. — 4.3. I casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale. — 4.4. Le partecipazioni di collegamento ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto. — 4.5. Il controllo congiunto ed il consolidamento proporzionale. — 4.6. Sintesi conclusiva. — Esercitazioni.

4.1. L'area ed i metodi di consolidamento.

La norma di legge — in mancanza di specifiche disposizioni sui gruppi aziendali — ha disciplinato i « confini » del consolidamento, definendo l'area che tecnicamente viene definita « *area di consolidamento* ».

Da questo punto di vista, i bilanci delle società del gruppo che possono assumere rilevanza per il processo di consolidamento sono i seguenti:

- a) bilanci delle società controllate;
- b) bilanci delle società collegate;
- c) bilanci delle società a conduzione congiunta con imprese non del gruppo (joint-ventures).

In particolare, ad ogni tipologia di partecipazione corrisponde un apposito *metodo di consolidamento*, come indicato nella Tavola 1.

TAVOLA 1

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO.

Nozione di controllo	→	Metodo integrale
Casi di esclusione dal consolidamento integrale		
Nozione di collegamento	→	Metodo del patrimonio netto
Nozione di controllo congiunto	→	Metodo del patrimonio netto o metodo proporzionale

Qualunque sia la modalità attraverso la quale viene esercitato il controllo, per l'insieme delle società controllate, la norma di legge utilizza il termine « consolidamento » e prevede il metodo del « consolidamento integrale ».

Per tale motivo, talvolta ci si riferisce al consolidamento integrale per individuare l'area di consolidamento « in senso stretto ».

Sul piano tecnico, invece, l'area di consolidamento comprende anche il consolidamento proporzionale ed il consolidamento con il metodo del patrimonio netto.

Qui di seguito vengono esaminati i seguenti aspetti:

- 1) partecipazioni di controllo e consolidamento integrale;
- 2) casi di facoltà di esclusione dal consolidamento integrale;
- 3) partecipazioni di collegamento e consolidamento con il metodo del patrimonio netto;
- 4) partecipazioni a controllo congiunto e consolidamento proporzionale.

4.2. Le partecipazioni di controllo ed il consolidamento integrale.

Ai fini del processo di consolidamento, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 127/1991, sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (salvo prova contraria). Se, a titolo di esempio, la società A detiene l'80% delle partecipazioni aventi diritto di voto nella società B, la società A controlla di diritto la società B;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (1). Si pensi, a titolo di esempio, al caso in cui un'impresa A detiene il 40% delle partecipazioni in un'altra impresa B. Tale percentuale di partecipazioni non garantisce all'impresa A un controllo di diritto ma, se la storia della società B dimostra che all'assemblea ordinaria non si raggiunge mai la presenza del 70% delle azioni aventi diritto di voto, è evidente che il 40% dei voti è sufficiente per esercitare un'influenza dominante;

3) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;

4) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

In particolare, il D.Lgs. 127/1991, all'art. 26, rimanda all'art. 2359 del Codice Civile per le modalità di controllo previste al punto *sub* 1), controllo

(1) Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

di diritto, e *sub* 2), controllo di fatto, mentre prevede in maniera esplicita le modalità di controllo indicate ai punti *sub* 3), influenza dominante derivante da clausole contrattuali o statutarie, e *sub* 4), influenza dominante derivante dal controllo dei diritti di voto tramite accordi con altri soci.

Il concetto di *società controllata*, quindi, appare collegato all'esercizio di un'*influenza dominante*, esercitabile per il tramite di strumenti operativi differenti (es.: maggioranza dei voti, minoranza qualificata dei voti, contratto o clausola statutaria, accordi con altri soci).

L'indicata nozione di controllo viene rappresentata nella Tavola 2.

TAVOLA 2

NOZIONE DI CONTROLLO.

Art. 26 del D.Lgs. 127/1991

Una società è controllata quando...

- Maggioranza dei voti
(controllo di diritto)
- Voti sufficienti per influenza dominante
(controllo di fatto)
- Contratti e clausole statutarie
(controllo di fatto)
- Accordi con soci
(controllo di fatto)

Art. 2359 n. 1 e 2

Come si può osservare dalla Tavola 2, e come accennato in precedenza, oltre alle ipotesi di controllo previste dai punti 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, l'art. 26 del D.Lgs. 127/1991 prevede due ulteriori fattispecie di controllo di fatto:

- 1) le imprese nelle quali viene esercitata un'*influenza dominante* per mezzo di un contratto o clausole statutarie;
- 2) le imprese nelle quali si detiene la maggioranza dei diritti di voto per il tramite di accordi con altri soci.

In merito al punto *sub* 1), l'ordinamento giuridico italiano non consente la presenza di clausole contrattuali aventi per oggetto l'attribuzione del diritto ad esercitare un'*influenza dominante* su un'altra società. Tale punto è stato però previsto dal D.Lgs. 127/1991 in modo da consentire l'inserimento nell'area di consolidamento delle società aventi sede in paesi esteri in cui simili contratti di dominazione abbiano validità giuridica.

Per ciò che concerne il punto *sub* 2), ci si riferisce al caso in cui

un'impresa eserciti il controllo (assoluto o relativo) in un'altra attraverso pattuizioni tra i soci il cui fine è quello di attribuire ad uno solo degli azionisti il controllo.

In questo caso, così come nel caso generico del controllo di fatto, esiste la difficoltà di accertamento delle situazioni in cui una partecipazione di minoranza consente di esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria.

Indipendentemente dalla modalità attraverso la quale un'impresa acquisisce il controllo, le partecipazioni in imprese controllate vengono consolidate attraverso il *metodo del consolidamento integrale*, disciplinato nelle sue linee essenziali dall'art. 31 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, che nei primi due commi, così dispone:

« Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

Sono invece eliminati:

- a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;*
- b) i crediti ed i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;*
- d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi ».*

La tipica operazione di consolidamento nell'ambito del metodo integrale è costituita dalla *sostituzione del valore delle partecipazioni* detenute dalla società controllante *con gli elementi patrimoniali* (attività e passività) *contenuti nel bilancio della società partecipata*.

La sostituzione del valore delle partecipazioni viene qui esaminata facendo riferimento al caso di partecipazioni dirette totalitarie.

Il consolidamento integrale consiste nell'effettuazione delle seguenti operazioni:

- eliminazione della voce « partecipazioni » che compare nel bilancio della società partecipante;
- eliminazione del corrispondente patrimonio netto contabile della società partecipata;
- somma delle attività e delle passività della società partecipante e della società partecipata.